

Pubblicato il 16/08/2021

N. 01930/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01229/2018 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Del Curto e Paola Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Del Curto in Chiavenna, via Consoli Chiavennaschi, 19;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, ed Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Sondrio, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati;

**per l'annullamento**

del provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Sondrio ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e prodotti esplosivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Sondrio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il -OMISSIS- ha domandato l'annullamento del decreto -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Sondrio, in seguito alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore di Sondrio con decreto -OMISSIS-, gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il provvedimento prefettizio si fonda sulla medesima *notitia criminis*, acquisita a carico del -OMISSIS- dai Carabinieri di Campodolcino, per i reati di percosse e di lesioni personali, presumibilmente commessi nei confronti di un vicino di casa durante una lite verificatasi in data -OMISSIS-, oggetto di reciproche querele.

Il Prefetto di Sondrio ha tratto da tale *notitia criminis* <<il ragionevole convincimento che il -OMISSIS- sia persona capace di abusare delle armi e comunque non affidabile circa il corretto uso delle stesse>>.

Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione della disciplina di settore, con particolare riferimento alla carenza di motivazione e al difetto di istruttoria in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché delle garanzie procedurali, con particolare riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nonché la carenza dei presupposti per la sua adozione, sotto il diverso profilo dell'erronea ricostruzione dei fatti, del mancato accertamento della sua responsabilità penale e di un concreto rischio di abuso delle armi e delle munizioni regolarmente detenute.

1.1. Hanno resistito al ricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Sondrio.

1.2. Con ordinanza n. 1298 del 22 ottobre 2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente per carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

1.3. In vista della trattazione del merito del giudizio, il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Sondrio lo ha assolto dalle contestazioni dei reati di percosse e lesioni commessi in danno del vicino di casa, con la formula <<perché il fatto non sussiste>>.

1.4. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

2. L'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive alle persone ritenute capaci di abusarne.

Ai fini dell'adozione della misura interdittiva, la delicatezza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività giustificano il particolare rigore al quale è improntato l'esercizio del potere discrezionale del prefetto.

La natura cautelare e preventiva della misura interdittiva comporta che:

- a) essa si applica in presenza di fatti o di comportamenti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità e nella loro idoneità, secondo la logica causale del <<più probabile che non>>, a porre in dubbio le stringenti garanzie che l'ordinamento esige per consentire la eccezionale detenzione delle armi, in deroga al relativo divieto generale;
- b) l'accertamento dell'affidabilità del soggetto nella detenzione delle armi ha ad oggetto la sussistenza di un concreto pericolo di abuso delle stesse, inteso in senso lato, e non la sua imputabilità al detentore;
- c) il pericolo di abuso deve essere valutato al momento della verifica dei fatti o dei comportamenti rilevanti e non già in relazione alle sopravvenienze, tra le quali vanno annoverate le successive vicende penalistiche, ancorché favorevoli al destinatario del divieto di detenzione;
- d) la motivazione del provvedimento interdittivo non richiede una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione né una dettagliata valutazione della personalità del suo destinatario ma solo l'indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio che l'arma sia detenuta in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, il primo motivo di ricorso è infondato.

Con sentenza n. -OMISSIS-, alla quale il Collegio rinvia per integrare la motivazione sulla specifica questione, questo Tribunale ha già accertato, nell'ambito del diverso giudizio proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, l'infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Anche le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato sono infondate.

La Prefettura ha accertato, dalla relazione del Comando della Stazione dei Carabinieri di Campodolcino del -OMISSIS-, la sussistenza di una grave ed attuale situazione di conflittualità tra il ricorrente ed un vicino di casa, la quale ha determinato l'adozione, da parte del Questore di Sondrio, del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente.

Il soggetto che sia destinatario di aggressioni fisiche e verbali non è infatti in grado di assicurare il pieno controllo della sua emotività in occasione del riaccutizzarsi dei conflitti interpersonali ed è verosimile che in tali situazioni di tensione, anche se non provocate dal suo comportamento, egli possa usare le armi regolarmente detenute quale strumento di minaccia, di prevaricazione o anche solo di difesa.

Secondo un criterio di regolarità causale, la conflittualità che si instaura nei rapporti di vicinato può infatti sfociare in episodi di violenza determinati dal senso di rabbia e di vendetta, che di solito si accompagna ai diverbi tra vicini per futuri ragioni dominicali.

Non sussistono pertanto i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, dedotti in merito al mancato accertamento del concreto rischio di abuso dell'arma detenuta ed all'omessa valutazione della personalità del ricorrente, in quanto, a fronte dell'accertamento di una oggettiva situazione di conflittualità nei rapporti di vicinato, la Prefettura di Sondrio ha non irragionevolmente ravvisato un concreto pericolo di abuso delle armi e ne ha correttamente vietato la detenzione. Il primo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come accennato nella premessa contenuta nel paragrafo 2, non è richiesto l'accertamento della responsabilità penale del destinatario del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive.

Nessuna valenza favorevole per il ricorrente spiega pertanto la sopravvenuta sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Sondrio lo ha assolto dall'imputazione per i reati di percosse e di lesioni personali nei confronti del vicino, con la formula <<perché il fatto non sussiste>>.

Dalla motivazione della predetta sentenza si evince che il ricorrente non ha cagionato lesioni personali al proprio vicino di casa e che è stato colpito da questi con una particolare violenza.

Risulta tuttavia dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, che il ricorrente abbia discusso animatamente con il vicino e che, sia pure al fine di difendersi dall'aggressione, abbia afferrato <<un'asse di legno con cui si dirigeva verso la persona offesa>>.

Osserva il Collegio che i fatti accertati nel giudizio penale sono coerenti con il giudizio prognostico di non affidabilità nella detenzione delle armi in condizioni di assoluta sicurezza, formulato dalla Prefettura nei confronti del ricorrente, il quale, in luogo di evitare la lite con il vicino e di risolvere la controversia dominicale con gli strumenti che l'ordinamento gli appresta, non è riuscito a dominare la propria reazione di ira e di vendetta ed ha raccolto la sfida della competizione violenta lanciataagli dal vicino.

Tale incontrovertibile circostanza è stata non irragionevolmente considerata dalla Prefettura quale indicatore attendibile della mancanza dell'assoluta garanzia che il ricorrente possa detenere le armi nella propria abitazione in una condizione di totale sicurezza per sé e per gli altri.

Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rosanna Perilli**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.